

Art. 7

1. **Organizzazione Provinciale.** Sono Organi Provinciali:

- l'Assemblea Provinciale
- il Consiglio Provinciale
- l'Esecutivo Provinciale
- il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti

Art. 8

1. **L'Assemblea Provinciale** è costituita da tutti gli iscritti della Provincia in regola con il pagamento della quota associativa. Tale Assemblea può essere di tipo Ordinario, o di tipo Straordinario.

Art. 9

1. **L'Assemblea Provinciale Ordinaria** viene convocata una volta all'anno, tra il 20 gennaio ed il 20 marzo, dal Presidente Provinciale con lettera semplice e/o altro mezzo, ritenuto più idoneo, a tutti gli iscritti, almeno 20 giorni prima della data stabilita; gli iscritti sono comunque tenuti ad informarsi presso la sede provinciale sulla data esatta. In prima convocazione l'Assemblea è valida se è presente almeno il 50% più uno degli iscritti, in seconda convocazione, che può avvenire anche un'ora dopo la prima, è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché pari o superiore ai membri dell'Esecutivo. In tale Assemblea viene presentata e discussa la relazione del Presidente; vengono presentati dal Tesoriere i bilanci a consuntivo e a preventivo per la votazione, vengono eletti i Delegati al Congresso Nazionale, proposti dall'Esecutivo, che durano in carica fino all'Assemblea successiva.

Art. 10

1. **L'Assemblea Provinciale Straordinaria** viene convocata ogniqualvolta il Presidente Provinciale o almeno i 2/3 dei membri dell'Esecutivo provinciale, o la metà più uno degli iscritti della provincia, o il Presidente Regionale, con parere vincolante del Presidente Nazionale, ne facciano richiesta scritta e motivata. In prima convocazione l'Assemblea è valida se è presente almeno il 50% più uno degli iscritti, in seconda convocazione, che può avvenire anche un'ora dopo la prima, è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché pari o superiore ai membri dell'Esecutivo. Il Presidente Provinciale è tenuto in maniera vincolante a convocare tale Assemblea entro trenta giorni dalla data della richiesta, mediante l'invio di lettera semplice, o l'utilizzo di altro mezzo ritenuto più idoneo, a tutti gli iscritti almeno venti giorni prima della data stabilita. In caso di impedimento, volontario od involontario, del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea provvede il VicePresidente e, consequenzialmente se impedito, il membro dell'Esecutivo più anziano di età.

2. L'Assemblea Provinciale straordinaria, con parere vincolante del Presidente Regionale e di quello Nazionale, diventa elettiva in caso di commissariamento o di decadenza o di dimissioni di almeno i 2/3 dei membri eletti.

Art. 11

1. Ogni tre anni l'Assemblea Ordinaria è anche **Assemblea Provinciale Elettiva** ed elegge, con votazioni separate:

- il Consiglio Provinciale (sette componenti più un consigliere ogni 250 iscritti)
- il Collegio dei Revisori dei Conti (tre componenti effettivi ed uno supplente)

2. In prima convocazione l'Assemblea è valida se è presente almeno il 50% più uno degli iscritti, in seconda convocazione, che può avvenire anche un'ora dopo la prima, è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché pari o superiore ai membri dell'Esecutivo.

Art. 12

1. **Il Consiglio Provinciale** elegge fra i propri componenti i 5 membri dell'Esecutivo Provinciale.

2. Del Consiglio Provinciale fa parte di diritto il Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia, se iscritto allo S.N.A.M.I.

3. Tale Consiglio, su proposta dell'Esecutivo Provinciale, ha come compiti:

- analizzare le problematiche della provincia e ratificare le deliberare dell'Esecutivo su quanto è necessario per la gestione della Sezione Provinciale
- esaminare, una volta all'anno, i bilanci consuntivi e preventivi vista la relazione dei Revisori dei Conti
- stabilire le quote di iscrizione provinciale tenuto conto delle indicazioni del Comitato Centrale
- nominare un rappresentante delegato in ogni Azienda o Distretto sanitario su proposta del Presidente Provinciale
- nominare i responsabili di Settore su proposta del Presidente Provinciale
- nominare un rappresentante ogni cento iscritti per il Consiglio Regionale
- convocare i Responsabili di settore per le dovute relazioni
- può nominare membri da cooptare nel proprio organismo per incarichi speciali di particolare interesse provinciale, senza diritto di voto.

4. Il Consiglio Provinciale si riunisce di norma ogni trenta giorni ma, obbligatoriamente, non oltre tre mesi.

5. In caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive o di dimissioni o di impedimento permanente di un componente del Consiglio, il Presidente Provinciale ne dichiara la decadenza e procede alla sua sostituzione.

Art. 13

1. I cinque componenti dell'**Esecutivo Provinciale** eleggono, con votazioni separate, tra i propri membri:

- il Presidente Provinciale
- il Vice Presidente Provinciale
- il Segretario Provinciale
- il Tesoriere Provinciale
- l'Addetto Stampa Provinciale

Art. 14

1. **Il Presidente Provinciale** è il legale rappresentante di tutti i settori dello S.N.A.M.I. nel territorio provinciale e il tramite con gli Esecutivi Regionale e Nazionale ed è Delegato di diritto al Congresso Nazionale. Convoca e presiede le Assemblee Provinciali, il Consiglio Provinciale e l'Esecutivo Provinciale; propone all'Esecutivo Provinciale, per l'approvazione, i Responsabili di Settore e i Delegati Aziendali per lo specifico settore, con i quali cura i rapporti e ne supervisiona l'operato sindacale. Può partecipare o presiedere direttamente o per delega qualsiasi adunanza degli iscritti della propria provincia.

Art. 15

1. **Il Vice Presidente Provinciale** sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e svolge le funzioni a lui delegate dal Presidente.

Art. 16

1. **Il Segretario Provinciale** svolge tutte le attività organizzative della Sezione, redige i verbali del Consiglio e delle Assemblee provinciali.

Art. 17

1. **Il Tesoriere Provinciale** è il responsabile amministrativo della gestione finanziaria della Sezione e tiene un registro di entrate ed uscite. Alla fine di ogni anno finanziario, redige il bilancio da presentare all'Esecutivo Provinciale, per discuterlo durante l'Assemblea Ordinaria, e all'Esecutivo Nazionale per conoscenza.

Art. 18

1. **L'Addetto Stampa Provinciale** cura la raccolta delle notizie stampa di interesse sindacale e, se delegato dal Presidente, tiene i rapporti con la stampa locale e informa tutti gli iscritti.

Art. 19

1. **Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti** elegge nel suo ambito un Presidente. Il Collegio cura il controllo della regolarità formale delle spese e degli incassi, redige una relazione sul bilancio provinciale, ne riferisce al Consiglio e all'Assemblea Provinciale. Si riunisce ogni tre mesi. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica degli Organi Provinciali con la seguente eccezione: può essere delegato al Congresso Nazionale.

2. Il Revisore, anche supplente, ha il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Provinciale senza diritto di voto.

3. In caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive o di dimissioni o di impedimento permanente di un componente del Collegio, il Presidente Provinciale ne dichiara la decadenza e procede alla sua sostituzione con il membro supplente.

Art. 20

1. **Il Responsabile di Settore** ha il compito specifico di salvaguardare gli interessi degli iscritti nel Settore di sua competenza e di essere il garante sindacale delle norme convenzionali e contrattuali, nel rispetto delle decisioni dell'Esecutivo a cui riferisce.